

STATUTO

Art. 1

E' costituita, senza fini di lucro, l'associazione Culturale "COLLEGIUM MUSICUM" che ha lo scopo di:

- a) promuovere la produzione musicale innanzitutto attraverso la formazione di un proprio complesso strumentale e vocale;
- b) promuovere ed organizzare attività concertistica ed operistica anche in collaborazione con Enti analoghi (associazioni concertistiche, centri di cultura, altri sodalizi che si interessano alle espressioni, ai problemi, alla divulgazione della cultura musicale) e soggetti privati;
- c) promuovere ed organizzare saggi, esibizioni, seminari, conferenze-concerto, masters, rassegne, concorsi, premi, pubblicazioni, studi e ricerche, incontri, convegni, eccetera in materia culturale e in particolare musicale, al fine di divulgare e diffondere l'educazione alla musica, alle arti figurative ed alle altre forme di espressione artistica

A tal fine l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi delle agevolazioni creditizie e contributive, nonché di fonti di finanziamento erogate da organismi comunitari, nazionali, regionali, da enti locali e da privati;
- 2) assumere in locazione o in gestione immobili per lo svolgimento dell'attività sociale;
- 3) acquistare o assumere in locazione le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale;
- 4) compiere ogni operazione che sia utile, necessaria o opportuna per diffondere la cultura musicale a tutti i livelli e con ogni mezzo

Art. 2

La sede dell'Associazione è in Bari, via Manzoni 200

Art. 3

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, entrambi eletti tra i Soci fondatori

Art. 4

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2015

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Art. 5

L'Associazione farà fronte alle spese occorrenti per il suo funzionamento e la sua attività con le seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- b) sponsorizzazioni, sovvenzioni e contributi vari;
- c) lasciti e donazioni;
- d) eventuali quote richieste ai Soci, in conformità ad apposita delibera assembleare

Art. 6

I Soci dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari

Art. 7

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione

Art. 8

Coloro i quali intendono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, devono presentare domanda scritta rivolta al Presidente

Il Consiglio Direttivo delibera successivamente, a suo insindacabile giudizio, in ordine a tale domanda

In caso di accettazione della stessa, deliberata con voto favorevole di tutti i componenti in carica e comunicata per iscritto al richiedente, questi diviene Socio ordinario

Art. 9

Soci onorari, che possono essere nominati autonomamente solo dal Consiglio Direttivo, sono personalità del mondo culturale, artistico, musicale e sociale in grado di contribuire ad accrescere il prestigio dell'Associazione

Art. 10

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Artistico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11

All'Assemblea generale possono intervenire, con diritto di voto, tutte le categorie di Soci

Ogni socio può farsi rappresentare solo da altro Socio; ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci

L'Assemblea nomina ogni cinque anni il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore artistico e il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente, con preavviso di non meno di quindici giorni da inviarsi a mezzo lettera, almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per deliberare sui conti preventivi e consuntivi

Può essere convocata in seduta straordinaria, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, per modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea generale si ritiene comunque regolarmente convocata qualora siano presenti tutti i Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori

Art. 12

L'Assemblea, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Soci

In seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, può deliberare con la metà più uno degli in-

tervenuti

In caso di modificazioni dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, occorre comunque la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Le riunioni assembleari devono essere verbalizzate

Art. 13

Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno, ivi compreso il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore artistico:

- a) amministra l'associazione;
- b) presenta all'Assemblea per l'approvazione i conti preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
- c) approva il programma artistico annuale predisposto dal Direttore artistico

Art. 14

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate e non sono valide se non intervengono almeno tre componenti. Le sue decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente

Art. 15

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi

Egli gestisce gli affari ordinari, esegue i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede. Queste funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, in caso di assenza o di impedimento dal Presidente

Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, nell'interesse esclusivo dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione

Egli deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta di almeno tre componenti

Art. 16

Il Direttore artistico ha il compito di predisporre il programma artistico annuale e di curare il coordinamento e la realizzazione, d'intesa con il Consiglio Direttivo, delle attività che sono oggetto e scopo dell'Associazione

Nomina, fra i Soci fondatori, il Segretario artistico che collabora all'attuazione dell'attività artistica dell'Associazione

Art. 17

La gestione sociale è sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori dei Conti, composto di tre membri, eletto dall'Assemblea generale dei Soci ogni cinque anni, scelti anche fra i non Soci

Al Collegio spettano tutti i compiti previsti dalla legge in materia e si applicano tutte le norme previste dal Codice Civile

Il Collegio può partecipare, solo con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo

Esso elegge al suo interno il Presidente

Art. 18

I Soci hanno l'obbligo:

a) di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali;

b) di versare, se richieste, eventuali quote deliberate dall'Assemblea generale

I Soci hanno diritto di:

a) intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee generali;

b) godere di tutti gli eventuali benefici concessi all'Associazione;

c) essere eletti a cariche sociali

Art. 19

La qualità di Socio si perde:

a) per decesso;

b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto con lettera raccomandata;

c) per esclusione deliberata, all'unanimità dei suoi componenti, dal Consiglio Direttivo in casi di particolari gravità;

d) per morosità

Art. 20

Ai componenti degli Organi dell'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute, se documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente

Art. 21

Al Presidente e al Direttore artistico è assegnata annualmente un'indennità di carica deliberata dall'Assemblea dei Soci

Art. 22

Per il raggiungimento degli scopi associativi il Consiglio Direttivo può nominare consulenti e conferire incarichi a tecnici ed esperti a tempo determinato o per specifiche attività che richiedano competenze particolari

Art. 23

Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, in sede straordinaria provvederà a stabilire le modalità di liquidazione dell'Associazione

L'eventuale residuo netto attivo dovrà essere devoluto ad un Ente o Associazione simile che non persegua fini di lucro

Art. 24


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia

Art. 25

La prima Assemblea generale è formata esclusivamente dai Soci fondatori

Le prime cariche sociali sono elette nell'atto costitutivo

Firmato: ANGELA ANNESE - GIOVANNA BUCCARELLA - MAURIZIO LO-



MARTIRE - SALVATORE MARRONE - ANTONIO PAPAPIETRO - GIOVANNI
RINALDI - CARMINE SCARPATI - ELIO SOCCOIA - NOTAIO ADRIANO
LOPRIENO

Certifico che la presente copia - composta di SETTE

fogli - è conforme all'originale.

Si rilascia per uso FISCALE

Bari, 21 GIUGNO 1995

